



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

27666-26

ACR

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA

- Presidente -

LORENZO ANTONIO BUCCA

- Relatore -

MASSIMO BATTISTINI

SILVIA BADAS

MARIA SABINA CALABRETTA

sent. N. 1067/26 sez.

UP - 16/06/2026

R.G.N. 14757/2026

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3^a Sezione Penale

Depositata in Cancelleria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggi, 23 LUG. 2026.

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]



Funzionario Giudiziario
Fortuna Ferrigno

avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia assolutoria emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in data 17 marzo 2025, ha dichiarato [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] S.r.l.s., colpevole del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (contestato al capo B dell'imputazione) e lo ha condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di legge e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. È stata,

invece, confermata l'assoluzione in ordine al reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (capo A dell'imputazione).

All'imputato era addebitato di aver occultato, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, con specifico riferimento a trenta fatture attive emesse nell'anno d'imposta 2017 per un imponibile complessivo pari a euro 285.017,40, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [redacted] tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000. La difesa censura la sentenza impugnata per avere ritenuto integrato il reato di occultamento sulla base della sola mancata esibizione delle trenta fatture attive relative all'anno 2017 senza verificare se si era in presenza di un effettivo occultamento "commesso con la volontà intenzionale di impedire l'accertamento fiscale" ovvero di "un mero disordine o irregolarità nella conservazione contabile", ossia di una condotta non sanzionabile penalmente. Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale non aveva verificato se la documentazione potesse essere ricostruita attraverso altri elementi o supporti informatici.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia "violazione di legge- principio di tassatività della prova e autonoma valutazione delle risultanze probatorie". Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero recepito acriticamente gli accertamenti tributari operati dalla Guardia di Finanza come unico elemento di prova, omettendo una reale e autonoma disamina della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta e l'effettiva impossibilità oggettiva di ricostruire i redditi e il volume d'affari della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale, nella lapidaria motivazione che sorregge la condanna, è pervenuta all'affermazione della responsabilità penale in ordine al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 sostenendo che "la CNR della GdF di Trani" del 7/12/2022 provava che:

la società "[redacted] s.r.l.s.", per l'annualità 2017, non era stata in grado di esibire né le scritture contabili né alcuna documentazione fiscale;

24

i controlli incrociati e le verifiche tramite le banche dati avevano consentito di accertare l'effettiva emissione e l'esistenza storica di ben trenta fatture attive, per un imponibile complessivo di euro 285.017,40.

Ha quindi concluso il ragionamento probatorio sostenendo: "Va da sé che tali fatture di cui è obbligatoria la conservazione, non essendo state esibite, sono state occultate, sì da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari".

2. Va, però, osservato che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili è uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice così come è un elemento costitutivo della fattispecie la finalità di evasione.

Nella motivazione della Corte territoriale, tuttavia, tali elementi sono obnubilati se non addirittura espunti dal paradigma normativo in quanto la loro sussistenza è stata, automaticamente, fatta discendere dalla prova della mancata esibizione delle fatture.

Sono quindi ignoti i criteri inferenziali che, dal dato di fatto accertato, ossia la mancata esibizione di fatture comunque reperite dalla Guardia di Finanza, conducono alla prova di due degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia l'idoneità della condotta a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari e la finalità di evasione.

3. La motivazione, pertanto, non risulta minimamente sviluppata sul piano logico-giuridico, difettando qualunque verifica in ordine alla concreta incidenza della condotta accertata sugli esiti della verifica della Guardia di Finanza e sui coefficienti psicologici che animarono tale condotta.

La motivazione della Corte territoriale, pertanto, si appalesa carente sotto il profilo della completezza e della coerenza logico-argomentativa, risolvendosi in affermazioni apodittiche che non danno conto dei processi inferenziali utilizzati per sostenere l'integrazione della fattispecie incriminatrice.

Tali lacune argomentative dovranno costituire l'oggetto del giudizio di rinvio.

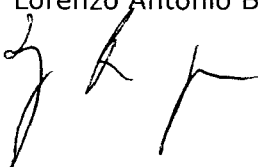
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari.

Così deciso il 26/6/2026

Il Consigliere estensore

Lorenzo Antonio Bucca



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

Gastone Andreazza

